



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2009/2010

COMUNICATO UFFICIALE N° 58 DEL 11 NOVEMBRE 2009

1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 9 Novembre 2009, ha adottato le seguenti decisioni

Collegio composto dai Sigg.ri:

- | | | |
|--------------------------|---------|-------------|
| - Avv. Romano | GENTILE | PRESIDENTE; |
| - Avv. Francesco Saverio | BONACCI | COMPONENTE; |
| - Avv. Gianfranco | TORALDO | COMPONENTE; |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

In rappresentanza della Procura Federale : il Sostituto Procuratore Avv. Gianfranco MARCELLO.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 7 a carico di:

Sig. Fiore CAPACE, della violazione dell'art.1 comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 40, comma 4 delle NOIF e dell'art. 10, commi 2 e 4, del C.G.S; il Sig. Francesco IONA', della violazione dell'art.1 comma1 C.G.S., con riferimento all'art.40, comma 4 delle N.O.I.F. e dell'art. 10, commi 2 e 4, del C.G.S.; nonché la società A.C.D. SOVERIA SIMERI, ai sensi dell'art.4 comma 1 C.G.S., a titolo di responsabilità diretta dell'operato del proprio Presidente.

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali;

sentiti : il Sostituto Procuratore Avv. Gianfranco MARCELLO ed il Calciatore Fiore CAPACE;

viste le risultanze del procedimento presso la Procura Federale;

RILEVATO

che risulta accertata l'indebita sottoscrizione del modulo di richiesta tesseramento da parte del calciatore Capace Fiore presentata dall'A.S.D. Soveria Simeri a firma del Presidente Ionà Francesco, pur essendo il medesimo calciatore tesserato per altra società nella stessa stagione sportiva;

CONSIDERATO

che il fatto integra gli estremi della violazione contestata ai predetti due tesserati e la responsabilità oggettiva della Società A.C.D. Soveria Simeri;

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale irroga:

- al calciatore CAPACE Fiore la squalifica fino al 30 NOVEMBRE 2009;
- al dirigente IONA' Francesco l'inibizione fino al 30 GENNAIO 2010;
- alla società A.C.D. SOVERIA SIMERI l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00)

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 8 a carico di:

ABATE Angelo della violazione di cui all'articolo 1 , comma 1 e 3 , del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art.66 , comma 4 , delle N.O.I.F.; nonché la Società F.C.D. VERGAE per responsabilità oggettiva , ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 4 , comma 2 , del C.G.S., conseguente agli addebiti ascritti al proprio dirigente accompagnatore , in relazione alla violazione dell'art. 1 , comma 1 e 3 , del Codice di Giustizia Sportiva.

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali;

sentiti il Sostituto Procuratore Avv. Gianfranco MARCELLO ed il dirigente Angelo ABATE assistito dall'Avvocato Antonio ABATE; viste le risultanze del procedimento presso la Procura Federale;

RILEVA

Appare palese la responsabilità del deferito che, al termine dell'incontro, si introduceva nello spogliatoio arbitrale lasciando, a titolo di regalia, al direttore di gara una somma di denaro che veniva prontamente restituita.

Tale comportamento, peraltro illogico in quanto avvenuto a fine gara dopo un risultato positivo acquisito sul campo, risulta sicuramente inopportuno ed anzi fonte di discredito per l'arbitro.

La sottrazione, infine, alla convocazione disposta dall'organo inquirente, più volte reiterata, determina, altresì, una ulteriore responsabilità del dirigente, resa ancora più grave dalla qualità rivestita.

CONSIDERATO

che il fatto integra gli estremi della violazione contestata al Signor Abate Angelo la responsabilità oggettiva della Società di appartenenza.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale irroga:

- al dirigente ABATE Angelo l'inibizione fino al 30 OTTOBRE 2010;
- alla società F.C.D. VERGAE l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N.9 a carico di:

Sig. CRISTO Francesco e Sig. DOCIMO Eugenio della violazione di cui agli artt. 1, comma 1 e 10 comma 2 del C.G.S. e art. 40, comma 4, delle N.O.I.F.; la società F.C. ARTEMISIA, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del C.G.S., delle violazioni ascritte al proprio Presidente; la società S.S.D. OLIMPICA MALVITO, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del C.G.S., delle violazioni ascritte al proprio tesserato.

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

-Letti gli atti ufficiali;

-sentito il Sostituto Procuratore Avv. Gianfranco MARCELLO;

-viste le risultanze del procedimento presso la Procura Federale;

-ritenuto che risulta accertata la responsabilità del calciatore Cristo Francesco il quale sottoscriveva una richiesta di tesseramento con la F.C.Artemisia nonostante fosse stato, in precedenza, ceduto ad altra Società (S.S.D. Olimpia Malvito);

-ritenuto che il Signor Docimo Eugenio, quale dirigente della F.C. Artemisia, ha posto in essere un comportamento negligente provvedendo a sottoscrivere la suddetta richiesta senza compiere ogni opportuno accertamento e verifica sullo status del calciatore;

-considerato che il fatto integra gli estremi della violazione contestata ai suddetti tesserati e la responsabilità oggettiva della società F.C.Artemisia e della società S.S.D. Olimpia Malvito per i fatti rispettivamente addebitati al dirigente e al calciatore;

ritenuto, inoltre, che la società F.C. Artemisia è stata dichiarata inattiva con C.U. n° 36 del 1° Ottobre 2009;

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale irroga:

- al calciatore CRISTO Francesco (Olimpia Malvito) la squalifica fino al 30 NOVEMBRE 2009;
- al dirigente DOCIMO Eugenio (Artemisia) l'inibizione sino al 30 NOVEMBRE 2009;
- alla società S.S.D. OLIMPICA MALVITO l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00);
- non luogo a procedere nei confronti della società F.C. ARTEMISIA , essendo stata dichiarata inattiva nella s.s. 2009/2010;

RECLAMO n° 12 della U.S. SCALEA 1912

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n° 50 del 29.10.2009 (Squalifica per TRE gare effettive del calciatore FERRARO Angelo).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RITENUTO

che dal rapporto arbitrale risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo;

CONSIDERATO

che, tuttavia, la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti al calciatore FERRARO Angelo;

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore FERRARO Angelo a DUE (2) giornate di gara; dispone, infine, accreditarsi la tassa reclamo sul conto della società reclamante.

RECLAMO n° 13 della A.S.D. ISOLA CAPO RIZZUTO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n° 46 del 22.10.2009.2009 (Squalifica per QUATTRO gare effettive del calciatore ROCCA Pasquale).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVATO

Che la sanzione come sopra inflitta da primo giudice al calciatore Rocca Pasquale è congrua ed adeguata alla natura e alla entità dei fatti accertati;

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e dispone di incamerarsi la tassa.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi